



## Normativa Ambientale aspetti generali

Reggio Calabria

6 Ottobre 2015

\*ATTENZIONE\* Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data dello svolgimento del seminario

## Codice Ambientale D.lgs. 152/2006

**D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (G.U. 14 aprile 2006)**

**entrato in vigore 29 aprile 2006**

**Negli anni successivi subisce diverse modifiche ed integrazioni, in particolare:**

**D.Lgs. 205 del 2010 recepisce la direttiva europea 2008/98/CE, introduce la tracciabilità telematica dei rifiuti (SISTRI) ed entra in vigore il 25/12/2010,**

oltre a:

DI 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. "Salva Italia" — Art. 40, c. 8 — Semplificazioni per la gestione dei rifiuti a pericolo infettivo di estetisti e tatuatori)

DI 25 gennaio 2012, n. 2 ("DI Ambiente" — **Identificazione rifiuti pericolosi**)



DI 21 giugno 2013, n. 69 (..... - cd. "Decreto Fare" — **Terre e rocce da scavo**)

DI 31 agosto 2013, n. 101 (..... - **Nuova disciplina di operatività del Sistri**)

DI 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in legge 27 febbraio 2015, n. 11 (**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative per SISTRI**)

Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue (**Nuovo elenco europeo dei rifiuti**)

Regolamento Commissione Ue 1357/2014/Ue (**Caratteristiche di pericolo rifiuti / Sostituzione dell'allegato III alla direttiva 2008/98/Ce**)



## Definizione

### di Rifiuti e Cessazione di rifiuto

**Art. 183, comma 1, lett. a) D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010**

E' rifiuto " Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi "

**Allo stesso articolo viene definito anche quando un rifiuto è pericoloso (comma 1 lett. b)**

"Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto".

**Art. 184-ter, comma 1 D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010**

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

## Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

**Art. 185, D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010**

### Sono esclusi:

- le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio ...,
- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato,
- rifiuti radioattivi,
- i materiali esplosivi in disuso,
- le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana,

..... ancora

## Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

### **Art. 185, D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010**

.....

- le acque di scarico,
- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio,
- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002,
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117,
- ..... i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi.

## Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

### **Art. 185, D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010**

- le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana

### **Art. 184, D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010**

Sono rifiuti urbani ..

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini parchi aree cimiteriali ..

### **Parere Min . Amb . del 27/5/2015**

Ciò chiarito, pare utile precisare come le considerazioni suesposte valgano anche con riferimento ai residui di manutenzione del verde che possono essere qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, quando siano impiegati nel rispetto delle specifiche norme di settore (ad esempio - come nell'ipotesi dei materiali esclusi dalla disciplina rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo n.152 cit. - il rispetto della disciplina in materia di combustibili, in caso di destinazione alla combustione a fini energetici) e sia dimostrata la sussistenza dei requisiti richiesti dal citato articolo 184 bis del decreto legislativo n.152/06.

Al riguardo, si precisa come, in relazione alla fattispecie descritta, la nozione di residuo produttivo vada intesa in un'accezione ampia, ricomprendendo anche i residui derivanti dalle attività indicate (manutenzione del verde), come anche

## Definizione di Sottoprodotto

### **Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010**

Qualsiasi sostanza od oggetto

- che soddisfa le **condizioni** di cui all'articolo 184-bis, comma 1,
- che rispetta i **criteri** stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

#### **ATTENZIONE**

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

## Responsabilità della gestione dei rifiuti

### **Art. 188, comma 1 D.lgs. 152/2006**

Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono:

- direttamente al loro trattamento,
- oppure li consegnano ad un intermediario/commerciante, a ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti,
- o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.

***Deve essere garantita LA TRACCIABILITA' dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale***

## Definizione di Gestione e Raccolta

### Gestione

la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati. (*mod. dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014*)

### Raccolta

il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (*mod. dall'art. 11, comma 16-bis, legge n. 125 del 2015*)

## Definizione Di Trattamento

### Trattamento

qualsiasi operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento

### Recupero

qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero

### Smaltimento

qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento

### Preparazione per il riutilizzo

le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti **diventati rifiuti** sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento

# Definizione di Riutilizzo e Riciclo


## **Riutilizzo**

qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che **non sono rifiuti** sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti

## **Riciclaggio**

qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i **rifiuti** sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

# TRATTAMENTO RIFIUTI schema



## Classificazione

D.lgs. 152/2006

## Assimilazione rifiuti urbani

### Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006

I rifiuti sono classificati:

- secondo l'origine in:
  - rifiuti urbani
  - rifiuti speciali
- secondo le caratteristiche di pericolosità in:
  - rifiuti non pericolosi
  - rifiuti pericolosi

**Ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) D.lgs. 152/2006**

**è Competenza dello Stato** determinare (con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente) i **criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione**, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

**Ai sensi dell'articolo 198, comma 2 D.lgs. 152/2006**

**sono i COMUNI** che concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili con appositi regolamenti.

## Attribuzione codici CER /1

L'esatta attribuzione del codice CER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti. Quindi:

La **classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore**

poiché è in grado di identificare la fonte che genera il rifiuto consultando prima i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20.

A seguire, se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre:

1. esaminare i capitoli 13, 14 e 15,
2. definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16,
3. utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi.

## Attribuzione codici CER /2

Ci si può trovare con un rifiuto classificato:

- con Codice **Cer pericoloso "assoluto"**, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione,
- con Codice **Cer non pericoloso "assoluto"**, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione,
- con Codici **Cer speculari**, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede.

## Attribuzione codici CER /3

### Rifiuti tipici dell'attività sanitaria a titolo esemplificativo

**18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)**

**18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani**

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)

18 01 03 \* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

.....

**18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali**

18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

18 02 02 \* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

.....

.....

dal  
1° giugno '15  
nuove regole  
Ue

Diventano applicabili:

- **la decisione 2014/955/Ue** che contiene il nuovo elenco europeo dei rifiuti
- **il regolamento 1357/2014/Ue** che riscrive le caratteristiche di pericolo dei rifiuti

Decisione e regolamento sono operativi in tutti gli stati membri dell'Unione.

Cosa fare:

Enti/Imprese  
produttori di  
rifiuti,  
Gestori,  
Trasportatori

**Devono aver:**

- effettuato la nuova classificazione dei rifiuti con assegnazione codice di pericolo HP per quelli classificati pericolosi (in sostituzione delle classi H)
- analisi
- caratterizzazione, schede di omologa
- campionamenti
- gestito le modifiche del deposito temporaneo
- gestito le modifiche sul registro di carico/scarico e i formulari
- gestito le modifiche sul SISTRI
- MUD

## CLASSIFICARE CODIFICARE

### un rifiuto

Lo strumento che viene utilizzato per **classificare - codificare** un rifiuto è l'Elenco Europeo dei Rifiuti che porta all'individuazione del corretto codice CER e della caratteristica di pericolosità o di non pericolosità attribuita al rifiuto.

In caso di rifiuto pericoloso vanno poi definite le specifiche caratteristiche di pericolo HP ad esso attribuite.

Quando il rifiuto in indagine non è riconducibile ad un processo produttivo ben codificato o tra i codici elencati per un certo processo non se ne trova uno che lo descriva in modo corretto si passa alla **caratterizzazione** dello stesso.

## CARATTERIZZARE

### un rifiuto

Al fine di ottenere una **caratterizzazione del rifiuto** è necessario predisporre una sorta di carta di identità del rifiuto in cui:

1. si descrivere il processo di origine,
2. le materie prime utilizzate,
3. le sostanze con cui può essere entrato in contatto e
4. le relative schede di sicurezza.

Importante anche la verifica di idoneità verso l'impianto di destino finale.

A tal fine spesso risulta necessario un supporto analitico.

Non esistono analisi generiche o standard o comunque predefinite al fine di ottenere con facilità classificazione e caratterizzazione.

# CAMPIONAMENTO

La corretta esecuzione del **campionamento** è fondamentale per garantire la rappresentatività del campione nonché per la corretta conduzione delle prove e degli accertamenti analitici.

Pertanto, è necessario che al campionamento attenda personale qualificato alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, terzo, rispetto al produttore del rifiuto o del gestore (recuperatore/smaltitore) dello stesso.

# SCHEDA DI OMOLOGA

M2301\_1 **SCHEDA DESCRITTIVA OMOLOGA RIFIUTO**

Da compilare a cura del cliente

DATI RELATIVI AL RIFIUTO			
Nome comune rifiuto _____ Codice C.E.R. e denominazione _____			
Classificazione: <input type="checkbox"/> Urbani <input type="checkbox"/> Assimilabile agli urbani <input type="checkbox"/> Speciale non pericoloso <input type="checkbox"/> Speciale non pericoloso con codice specifico			
Caratteristiche organolettiche: <input type="checkbox"/> Inodore <input type="checkbox"/> Stato fisico a 20°C: <input type="checkbox"/> Solido <input type="checkbox"/> Cassone sgranabile <input type="checkbox"/> Tipo conferimento: <input type="checkbox"/> Coniugato <input type="checkbox"/> Odore sgradevole <input type="checkbox"/> Solido pulverulento <input type="checkbox"/> Compatibile <input type="checkbox"/> Una-tarum <input type="checkbox"/> Odore pungente/irritante <input type="checkbox"/> Liquido <input type="checkbox"/> Stato miscelato <input type="checkbox"/> Altro: _____ <input type="checkbox"/> Odore di solvente <input type="checkbox"/> Fungoso/palabile <input type="checkbox"/> Altro: _____ <input type="checkbox"/> Odore di materiale in fermentazione <input type="checkbox"/> Altro: _____ <input type="checkbox"/> Altro: _____	Modalità conferimento: <input type="checkbox"/> in proprio <input type="checkbox"/> Quantità stimata: _____ <input type="checkbox"/> effettuato da terzi <input type="checkbox"/> frequenza: _____	Stanze pericolose presenti nel rifiuto: <input type="checkbox"/> Il rifiuto non contiene sostanze classificate pericolose <input type="checkbox"/> Il rifiuto contiene sostanze pericolose in quantità inferiore ai limiti di cui alla Decisione 2000/532/CE e ss.mm.ii. Specificare le sostanze pericolose presenti e la loro concentrazione: _____	
Descrizione del processo che ha generato il rifiuto (indicare anche le materie prime impiegate): _____ _____ _____			
Composizione tipica rifiuto _____			
Altre informazioni: Il rifiuto potrebbe separarsi in più fasi o essere non omogeneo: <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì, specificare: _____ Il rifiuto ha una particolare reattività: <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì, specificare condizioni ed effetti: _____			
Mezzi estinguenti in caso d'incendio: _____ Metodo di raccolta/recupero in caso di dispersione: _____ Precauzioni di protezione individuale raccomandate: _____ Note o altre raccomandazioni/informazioni utili per la gestione del rifiuto: _____			
Allegati: <input type="checkbox"/> Certificato di analisi <input type="checkbox"/> Scheda di sicurezza <input type="checkbox"/> Altro: _____			
Il sottoscritto dichiara: <input type="checkbox"/> che quanto indicato nella presente scheda descrittiva corrisponde a verità, consapevole delle responsabilità penali e civili previste dalla legge per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione a LaTurner S.p.A. in caso di eventuali variazioni dei dati comunicati.			
Luogo e data _____		Timbro e firma leggibile del legale rappresentante o avente delega _____	

## ANALISI sui rifiuti

Le analisi sono previste:

**Art. 8 del D.M. 05.02.1998** – stabilisce le modalità per il recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi.

L'articolo specifica:

- le modalità esecutive delle stesse,
- Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
- Il titolare dell'impianto di recupero e' tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.

1/3

## ANALISI sui rifiuti

Le analisi sono previste:

**Art. 7 del D.M. 161/2002** - relativi al recupero dei rifiuti pericolosi con procedure semplificate.

L'articolo specifica:

- le modalità esecutive delle stesse in riferimento ai rifiuti pericolosi
- che il campionamento e le analisi devono essere effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione.

2/3

## ANALISI sui rifiuti

**Le analisi** sono previste:

**Art. 11 D.lgs. 36/2003, lettera f)** – relativo alle discariche dei rifiuti

Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto deve:

- effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore ad un anno.
- i campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi.

3/3

## ANALISI sui rifiuti

### Obblighi e Oneri

Fermo restando l'obbligo e l'onere del produttore, per il gestore dell'impianto (recupero o smaltimento) è conveniente eseguire, a sua convalida, a campione qualche analisi al fine di essere sicuro che gli venga conferito un rifiuto avente le caratteristiche riportate nel certificato analitico che dovrà accompagnare il rifiuto e che questo sia conforme ai rifiuti che può trattare in base all'autorizzazione dell'impianto stesso, fatto di cui risponde in termini di responsabilità seppure in solido con il produttore.

3/3

## TEST DI CESSIONE

Il test di cessione è una delle analisi richieste per qualificare un rifiuto e per stabilire le modalità di gestione.

Per i rifiuti da destinare in discarica il test prevede un trattamento con acqua di grado analitico con un rapporto rifiuto secco/acqua 1 kg/10 L.

## CERTIFICATI ANALITICI

**I certificati analitici e di prova** devono indicare chiaramente:

- le modalità di prelievo del campione,
- le metodiche impiegate per le determinazioni,
- le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo nonché,
- ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato al rifiuto che rappresenta.

**Art. 183, comma 1, lett. bb) D.lgs. 152/2006**

## Deposito Temporaneo

Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci

testo modificato DL 9/02/2012 e confermato dalla L 35/2012

Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento

Per luogo di produzione si intende l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione del rifiuto

## Deposito temporaneo condizioni

Rifiuti pericolosi

Con cadenza almeno trimestrale

o

Quando il deposito raggiunge i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi

Rifiuti non pericolosi

In ogni caso, il **Deposito Temporaneo** non può mai superare l'anno anche se non si raggiungono mai i suddetti quantitativi max.

## Deposito Temporaneo

condizioni

Rifiuti  
pericolosi

Il deposito Temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche

Nel rispetto delle norme che disciplinano:

- il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti;
- l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Rifiuti  
Sanitari

Deve essere effettuato in condizioni tali:

- da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute;
- durata massima di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore;
- può essere esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore. (art. 8 DPR 254/2003).

## TRACCIABILITA' dei rifiuti

### Art. 188-bis D.lgs. 152/2006

La tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale, infatti l'articolo cita:

- 1) In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.
- 2) A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:
  - a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'art. 14-bis del DL n° 78 del 1/7/2009, convertito, con modificazioni, dalla L n° 102 del 3/8/2009 e dal DM del 17/12/2009;  
oppure
  - b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.

### DL del 31 dicembre 2014, n.192- art. 9 – DOPPIO BINARIO

Fino al 31 dicembre 2015 continuano ad applicarsi gli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. 152/2006 "nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205".

## REGISTRO DI CARICO E SCARICO

**Che cosa è ->** il documento su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti, la data di produzione o di gestione.

**Chi è obbligato ->**

1) i produttori:

- di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali,
- di rifiuti speciali pericolosi (tutte le attività),
- di rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque....

2) chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale

3) chi effettua attività di recupero e smaltimento

**La compilazione ->**

tutti i dati relativi all'origine, quantità, caratteristiche, destinazione, data di carico/scarico..

Tali annotazioni devono essere effettuate:

entro 10 gg lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore,
- dalla raccolta /trasporto per il trasportatore,
- dalla transazione per l'intermediario/commerciante

entro 2 gg lavorativi per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento.

**Ubicazione/conservazione ->** tenuto presso l'impianto di produzione / la sede del trasportatore, intermediario / la sede dell'impianto gestore; **conservato ed integrato** con i formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione (la discarica perennemente); si **utilizzano** fogli numerati (formato A4), **vidimati** dalla CCIAA di competenza.

## REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Sanzioni (art. 258)/1

### Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico

• Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00.

La sanzione è ridotta da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

• Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500,00 a Euro 93.000,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore (ridotta da Euro 2.070,00 a Euro 12.400,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione).

## REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Sanzioni (art. 258)/2

### Inesattezze e/o incompletezze nella tenuta del registro di carico e scarico

Se le indicazioni contenute nel registro sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 260 € a 1.550 €.

### Mancata conservazione

- Nel caso in cui i registri relativi alle operazioni di smaltimento in discarica non vengono consegnati, al termine dell'attività, all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.
- In caso di mancata conservazione dei registri si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.

## FORMULARIO

I formulari di identificazione rifiuti sono **numerati e vidimati** da: uffici dell'Agenzia delle entrate, CCIAA di competenza territoriale, uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.

I formulari sono **annotati** sul registro Iva acquisti.

La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

**Il modello da utilizzare** è quello definito nel DM 1 aprile 1998 n. 145, il quale all'art. 2 comma 1 **stabilisce** che per i formulari vale quanto segue:

- 1) devono essere emessi da apposito bollettario a ricalco conforme alla norma;
- 2) qualora siano utilizzati strumenti informatici, devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco;
- 3) sono predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 DM Finanze 29/11/1978, attuazione del DPR n 627/78;
- 4) riportano indicazione degli estremi dell'autorizzazione su ciascun modulo;
- 5) la vendita da parte del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del DM Finanze 29/11/1978;
- 6) sono numerati progressivamente con l'adozione di prefissi alfabetici di serie (numeri di serie e progressivi prestampati).

Il DM 1 aprile 1998 n 145, all'art. 4 comma 2 precisa che il frontespizio del formulario prima dell'utilizzo deve essere compilato nelle parti relative ai dati dell'impresa, mentre i dati relativi all'ubicazione dell'unità locale possono essere compilati anche dopo la vidimazione, ma comunque prima dell'emissione (utilizzo) del primo formulario.

## FORMULARIO Sanzioni

- Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 9.300; nel caso il trasporto riguardi rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni). Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
- Se le indicazioni contenute nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 1.550; la stessa pena si applica in caso di mancata conservazione o invio alle autorità competenti del formulario.

## REGISTRO DI CARICO E SCARICO

## FORMULARIO Sanzioni

### Nell'ipotesi di una pluralità delle violazioni come verrà calcolata la sanzione amministrativa dall'autorità di controllo?

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 689 /1981 è possibile applicare un'unica sanzione per più violazioni di una o più norme ma solo nel caso in cui le stesse siano state commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale di illeciti).

In quanto ogni rifiuto prodotto o smaltito deve essere annotato nel registro di carico e scarico, ogni violazione di tale principio rappresenta una condotta a sé.

In caso di pluralità delle violazioni la sanzione potrà essere applicata per ogni rifiuto prodotto o smaltito senza annotazione o con annotazione inesatta o incompleta, contenute nello stesso registro.

### Nell'ipotesi che il registro di carico e scarico e i formulari siano gestiti dal dipendente su chi ricade la responsabilità di gestione non corretta?

Un dipendente addetto alla compilazione e tenuta dei registri e i formulari:

- se validamente delegato(\*) sarà chiamato a rispondere dell'illecito penale (art. 258 D.Lgs 252/2006 e 438 cp) per corretta gestione delle scritture ambientali. La responsabilità potrà essere contestata come concorrente con quella dell'amministratore, solo nel caso sia ravvisabile una carenza di vigilanza e solo se la delega era mancante di uno dei suoi elementi (PER ES. IL SOGGETTO NON ERA IN GRADO DI ASSolvere AL SUA FUNZIONE).
- se non delegato sarà in primo luogo l'amministratore ad essere indagato per il reato in questione, concorrendo solo in via eventuale il dipendente.

Va comunque considerato che nell'irrogazione della sanzione la PA (la provincia) ha ampia discrezionalità sui limiti con cui tener conto della delega anche efficacemente posta in essere.

(\*) validamente delegato = delega per le scritture ambientali specifica presente nel contratto o in un atto successivo

## REGISTRO DI CARICO E SCARICO FORMULARIO

### Sanzioni

#### Nell'ipotesi di un errore nel formulario su chi ricade la responsabilità?

L'art. 178, comma 3 del D.lgs. 152/06 stabilisce il principio comunitario del coinvolgimento. Esso infatti prevede "[...] la "responsabilizzazione e cooperazione di tutti soggetti coinvolti".

Nella pratica sono responsabili tutti gli attori dell'attività gestione dei rifiuti:

- 1) ciascuno ha il **dovere di controllare** anche l'esecuzione delle fasi di gestione non svolte fisicamente in prima persona.
- 2) la **sola osservanza delle condizioni di legge non vale** di per sé ad escludere la responsabilità del produttore/trasportatori/impianto di destinazione. In mancanza di tali verifiche il soggetto risponde sia a titolo personale (contravvenzione) sia a titolo di concorso nel reato.

*Es. il destinatario dei rifiuti è tenuto a controllare la conformità dei rifiuti a quanto dichiarato nel formulario, oltre alle informazioni riportate e a controllare che il trasportatore sia in possesso di regolare iscrizione all'Albo nazionale. In presenza di difformità deve chiedere l'immediata rettifica dove possibile, questo comunque potrebbe non escludere la sanzione per che hanno già posto in essere le attività.*

## SISTRI SOGGETTI OBBLIGATI: Produttori

#### Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti:

- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriale con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del Codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, c.1, lettera pp) del Dlgs 152/2006,
- enti e imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di cui all'art. 184, c. 3, lettere b) - demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, c) - lavorazioni industriali, d) – lavorazioni artigianali, e) – attività commerciali, f) – attività di servizio, h) – attività sanitarie del Dlgs 152/2006,
- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'art. 183, c. 1, lettera aa) del Dlgs 152/2006,
- enti e imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui Dlgs 4 del 9/01/2012, ad esclusione, indipendentemente dal numero di dipendenti, degli enti e imprese iscritti alla sezione speciale 'imprese agricole' del registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta ( art. 183 c. 1, lettera pp) del Dlgs 152/2006.

## SISTRI

SOGGETTI OBBLIGATI:  
Gestori

### Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti:


- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale,
- enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi,
- nuovi produttori di rifiuti pericolosi, cioè coloro che, da attività di trattamento su rifiuti pericolosi, ottengono rifiuti pericolosi diversi da quelli trattati per natura e composizione,
- enti e imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi,
- gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania,
- soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi nell'ambito di un trasporto intermodale, in attesa di essere preso in carico da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

## ISCRIZIONI ALBO GESTORI AMBIENTALI

Rappresenta l'organo che abilita le imprese al trasporto dei rifiuti nelle varie categorie (specificità del rifiuto) e classi (quantitativo) dopo averne valutato idoneità tecnica, finanziaria ed una serie di elementi relativi ai titolari e amministratori dell'impresa.

La procedura di iscrizione si effettua alla sezione regionale dell'Albo (presso la CCIAA capoluogo di regione).

Le categorie previste sono 12, alcune suddivise in subcategorie e per ciascuna di esse c'è una suddivisione per classe legate all'importo dei lavori/quantità.



## ISCRIZIONI ALBO GESTORI AMBIENTALI

**Categoria 1:** raccolta e trasporto di rifiuti urbani .....

**Categoria 2:** **ABROGATA** (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010)

**Categoria 2bis:** produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**Categoria 3:** **ABROGATA** (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010).

**Categoria 3bis:** distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.

**Categoria 4:** raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

**Categoria 5:** raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

**Categoria 6:** imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'art. 194, c. 3, D.lgs. 152/06.

**Categoria 7:** operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (**CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA**)

**Categoria 8:** intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

**Categoria 9:** bonifica di siti

**Categoria 10:** bonifica dei beni contenenti amianto

**Categoria 10A:** attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

**Categoria 10B:** attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, cospelle, carte e cartoni, tessuti, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

## AUTORIZZAZIONI IMPIANTI

### Regime Autorizzativo – Fase Impiantista:

autorizzazione ordinaria per gli impianti fissi di smaltimento, di recupero o di stoccaggio e per la miscelazione dei rifiuti pericolosi (articolo 208);

autorizzazione semplificata per gli impianti fissi di recupero (articoli 214 - 216);

autorizzazione per auto-smaltimento (articoli 215 );

autorizzazione integrata ambientale (articolo 213);

autorizzazione specifica per gli impianti di ricerca e sperimentazione (articolo 211);

autorizzazione specifica per gli impianti mobili di smaltimento e recupero (articolo 208, comma 15);

**Sgombero della neve** - tali attività effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183 (articoli 214-bis).

### Si applica nei seguenti casi:

- attività di smaltimento dei rifiuti, compreso il deposito preliminare;
- attività di recupero dei rifiuti non individuati nel **Dm 5 febbraio 1998** (come modificato) e nel **Dm 12 giugno 2002, n. 161**, o le cui quantità annue eccedono quelle ammesse nello stesso **Dm 5 febbraio 1998**, compresa la messa in riserva;
- attività di recupero dei rifiuti individuati nel **Dm 5 febbraio 1998** (come modificato) e nel **Dm 12 giugno 2002, n. 161**, compresa la messa in riserva, per le quali l'impresa scelga di non accedere alle procedure agevolate;
- miscelazione dei rifiuti.

*Alcuni dettagli  
legati ad  
attività particolari*

**Art. 230 D.lgs 152/2006**

**Comma 1)** Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata dal gestore dell'infrastruttura a rete, può coincidere con:

- la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva,
- con la sede locale del gestore della infrastruttura per il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione,
- ma anche con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

La valutazione tecnica è eseguita non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.

*Alcuni dettagli  
legati ad  
attività particolari*

**Art. 266 D.lgs 152/2006**

**Comma 4)** I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Si ricorda che in tutta la normativa ambientale non è definita l'attività di manutenzione e l'introduzione del comma 4 sembra essere una semplificazione introdotta dal legislatore per chi svolge la piccola manutenzione.

Una definizione di manutenzione è contenuta nelle norme UNI (9910 – 10147) dove si legge che è manutenzione l'insieme degli interventi volti a mantenere in efficienza un impianto .... o che comunque non ne modifichino o alterino la struttura e la sua destinazione d'uso.

Opere di demolizione e di ristrutturazione su impianti, attività di manutenzione di infrastrutture rientrano nell'art. 230 comma 1.

## Alcuni dettagli legati ad attività particolari

Quindi la semplificazione che porta ad affermare che i rifiuti provenienti da attività di manutenzione debbano essere considerati prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività, porta anche a stabilire che:

- **il deposito temporaneo** risulta essere la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di manutenzione,
- **il registro di carico e scarico** va tenuto presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di manutenzione,
- per quanto riguarda **il formulario** si ricorda che il rifiuto è prodotto nel luogo dove si svolge l'attività di manutenzione e quindi il rifiuto deve essere accompagnato, durante il trasporto, da tale documento.

Un aspetto fondamentale nelle attività di manutenzione è quindi stabilire **chi sia il produttore del rifiuto e quale il luogo di produzione.**

- Il rifiuto si genera nel momento in cui si svolge l'attività di manutenzione stessa.
- Chi svolge l'attività di manutenzione è il produttore del rifiuto.
- Il luogo dove è svolta l'attività di manutenzione si configura come luogo di produzione del rifiuto.

## Alcuni dettagli legati ad attività particolari

In particolare possiamo riassumere:

**A. Manutenzione esterna (effettuata nella sede del cliente) su beni di proprietà del cliente**

**PRODUTTORE del rifiuto: azienda di manutenzione**

**DETENTORE del rifiuto : produttore del rifiuto o cliente poichè proprietario del bene**

**B. Manutenzione esterna (effettuata nella sede del cliente) su beni di proprietà del soggetto che svolge l'attività di manutenzione (noleggio)**

**PRODUTTORE del rifiuto: azienda di manutenzione**

**DETENTORE del rifiuto : azienda di manutenzione poichè proprietario del bene**

**C. Manutenzione interna (effettuata nella sede del manutentore) su beni di proprietà del cliente**

**PRODUTTORE del rifiuto: azienda di manutenzione**

**DETENTORE del rifiuto : azienda di manutenzione**

**D. Manutenzione interna (effettuata nella sede del manutentore) su beni di proprietà del soggetto che svolge l'attività di manutenzione (noleggio)**

**PRODUTTORE del rifiuto: azienda di manutenzione**

**DETENTORE del rifiuto : azienda di manutenzione**

*Alcuni dettagli  
legati ad  
attività particolari*

**Art. 230 D.lgs 152/2006**

Comma 5) I rifiuti provenienti dalle attività di **pulizia manutentiva delle reti fognarie** di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema Sistri come trasportatori.

Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.